

Disciplinare notai, ricorsi anche per vizi processuali

ADELAIDE CARAVAGLIOS

Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze disciplinari dei **notai** può ricomprendere anche vizi propriamente processuali: è questo, in sintesi, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1415/2019. Il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello adottata sul reclamo nei confronti di un provvedimento disciplinare «deve intendersi alla stregua di un' interpretazione costituzionalmente orientata e al fine di garantire una piena effettività del principio della "legalità processuale", volto alla tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio»: la mancata possibilità di denunciare in cassazione un vizio di omessa pronuncia su uno o più capi dell' impugnazione proposta davanti alla corte di appello, ovvero la nullità insanabile di un pregresso vizio processuale o, ancora, la stessa nullità dell' ordinanza decisoria della predetta corte finirebbe infatti con il determinare «un evidente vulnus» alla tutela dei principi fondamentali dell' ordinamento processuale «ormai direttamente costituzionalizzati». In altre parole, ove ciò non fosse possibile, al ricorrente per cassazione nella materia del procedimento disciplinare notarile non verrebbe garantita la possibilità di esercitare la propria difesa nel «pieno rispetto "anche" della legalità processuale», con la conseguenza che ciò potrebbe portare alla determinazione di un'«obiettiva ingiustizia» in sede di decisione finale. A parere del collegio giudicante andava, dunque, valorizzato un criterio di interpretazione costituzionalmente orientato della normativa esistente, il quale criterio, del resto, si pone «in linea di continuità» con quanto disposto in precedenza sul punto quando poteva cioè ammettersi ricorso per cassazione avverso le sentenze della corte di appello sui provvedimenti disciplinari a carico dei **notai** «anche per nullità della sentenza o del procedimento». Così argomentando, ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore del Consiglio notarile di appartenenza, delle spese di giudizio per cassazione oltre alle ulteriori spese di

IV - Lunedì 29 Gennaio 2019 **AFFARI LEGALI** ItaliaOggi7

Il ministro della giustizia Bonafede ha aperto il 23 gennaio il nuovo anno giudiziario **Processo civile a fisarmonica** Calendario e attività tarati sulla complessità del caso

In Cuneo Moneta
Il ministro della Giustizia ha aperto il 23 gennaio il nuovo anno giudiziario. Il ministro ha sottolineato che il processo civile è un'attività che si svolge in un'ottica di efficienza e di trasparenza. Ha anche parlato della riforma del processo civile, che ha portato a una semplificazione del processo e a una riduzione dei tempi di durata del processo. Ha infine parlato della riforma del processo civile, che ha portato a una semplificazione del processo e a una riduzione dei tempi di durata del processo.



Marco Bonafede

Le riforme a venire, in materia di processo civile, sono state presentate al Parlamento. Il ministro ha sottolineato che il processo civile è un'attività che si svolge in un'ottica di efficienza e di trasparenza. Ha anche parlato della riforma del processo civile, che ha portato a una semplificazione del processo e a una riduzione dei tempi di durata del processo.

Il ministro ha sottolineato che il processo civile è un'attività che si svolge in un'ottica di efficienza e di trasparenza. Ha anche parlato della riforma del processo civile, che ha portato a una semplificazione del processo e a una riduzione dei tempi di durata del processo.

Disciplinare notai, ricorsi anche per vizi processuali

Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze disciplinari dei notai può ricomprendere anche vizi propriamente processuali: è questo, in sintesi, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1415/2019. Il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello adottata sul reclamo nei confronti di un provvedimento disciplinare «deve intendersi alla stregua di un' interpretazione costituzionalmente orientata e al fine di garantire una piena effettività del principio della "legalità processuale", volto alla tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio»: la mancata possibilità di denunciare in cassazione un vizio di omessa pronuncia su uno o più capi dell' impugnazione proposta davanti alla corte di appello, ovvero la nullità insanabile di un pregresso vizio processuale o, ancora, la stessa nullità dell' ordinanza decisoria della predetta corte finirebbe infatti con il determinare «un evidente vulnus» alla tutela dei principi fondamentali dell' ordinamento processuale «ormai direttamente costituzionalizzati». In altre parole, ove ciò non fosse possibile, al ricorrente per cassazione nella materia del procedimento disciplinare notarile non verrebbe garantita la possibilità di esercitare la propria difesa nel «pieno rispetto "anche" della legalità processuale», con la conseguenza che ciò potrebbe portare alla determinazione di un'«obiettiva ingiustizia» in sede di decisione finale. A parere del collegio giudicante andava, dunque, valorizzato un criterio di interpretazione costituzionalmente orientato della normativa esistente, il quale criterio, del resto, si pone «in linea di continuità» con quanto disposto in precedenza sul punto quando poteva cioè ammettersi ricorso per cassazione avverso le sentenze della corte di appello sui provvedimenti disciplinari a carico dei **notai** «anche per nullità della sentenza o del procedimento». Così argomentando, ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore del Consiglio notarile di appartenenza, delle spese di giudizio per cassazione oltre alle ulteriori spese di

Esame avvocati, Cels sui componenti Commissioni, no a fungibilità

Il Consiglio superiore della magistratura ha respinto il ricorso presentato dal Cels per la nomina di componenti delle Commissioni di disciplina. Il Consiglio superiore della magistratura ha respinto il ricorso presentato dal Cels per la nomina di componenti delle Commissioni di disciplina. Il Consiglio superiore della magistratura ha respinto il ricorso presentato dal Cels per la nomina di componenti delle Commissioni di disciplina.

legge. © Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

